



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20160037788	
Data	07-06-2016	
Codice e Num. Det.	DDAB1 - 594 - 2016	

OGGETTO:

AUA BOGGERI SPA SEDE LEGALE LOCALITA' PIANO CABELLA, SEDE OPERATIVA VIA SERRAVALLE 95 ARQUATA SCRIVIA. LEGALE RAPPRESENTANTE GINO BOGGERI. ADOZIONE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013.

DIREZIONE AMBIENTE
Determinazione del Dirigente

Addì 07.06.2016 presso la sede della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria, sita in via Galimberti Alessandria, il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria

VISTI

la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e smi, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17/04/2013 con la quale è stato modificato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione;

il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 186 del 04/12/2015 relativo all'attribuzione di incarico dirigenziale all'Ing. Claudio Coffano;

il Decreto del Presidente della Provincia 174/2015 del 30.11.2015 di approvazione della nuova macrostruttura dell'ente;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

l'Ordine di Servizio n. 16 – 2015 Prot. Gen. N. 93049 del 09/11/2015 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2015 – Assegnazione nominativa del personale in servizio alle strutture organizzative apicali”.

l'Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione OSAP1- 014/2015 Prot. Gen. n. 103008 del 10.12.2015 ad oggetto “Direzione Ambiente e Pianificazione – Definizione Assetto Organizzativo a seguito dell'approvazione PEG 2015”

l'Ordine di Servizio OSAB1-4-2016 protocollo 21823 del 31.03.2016 del Dirigente della Direzione Ambiente avente a oggetto: “Assegnazione nuove competenze, nuovo assetto”;

la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 36 e 50;

RICHIAMATI

le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e smi per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

il DPR 160/2010 (Semplificazione e riordino disciplina Sportello unico attività produttive) per gli articoli che interessano nel presente procedimento;

integralmente il DPR 59/2013 con particolare riguardo agli articoli 2 comma 1 lettera b) (attribuzione alle Province qualifica di Autorità Competente) e 3 comma 1 (tipologia di autorizzazione da rilasciare) del precitato DPR (Autorizzazione unica ambientale);

la circolare Ministero dell'Ambiente 49801 del 07.11.2013;

la circolare del Presidente Giunta Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB-1145DB;

il DPGR 6 luglio 2015, n. 5/R “Regolamento regionale recante modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale”;

il D.Lgs. 152/2006 e smi con particolare riguardo alla normativa di settore, per il presente atto, relativa a operazioni recupero rifiuti (articolo 216) ed emissioni in atmosfera (articolo 269);

il D. M. 05.02.1998 e smi in materia di rifiuti;

la legge 447/1995 comunicazione o nulla osta di cui all'art 8 comma 4 o 6 (impatto acustico) e la legge regionale 52/2000 e smi in materia di rumore;

PREMESSO

Che in data 22.12.2015 la ditta Boggeri spa per l'impianto di Arquata Scrivia, via Serravalle 95 depositava presso il Suap di Arquata istanza di Autorizzazione Unica Ambientale finalizzata al rilascio di titoli abilitativi per: operazioni recupero rifiuti ai sensi dell'articolo 216 D. Lgs. 152/06 e smi (articolo 3.1 lettera g) Dpr 59/2013), autorizzazione alle emissioni in via espressa ai sensi dell'articolo 269 D. Lgs. 152/06 e smi (articolo 3.1 lettera c) Dpr 59/2013, comunicazione o nulla osta in materia di rumore ai sensi della legge 447/1995 e smi (articolo 3.1 lettera e) Dpr 59/2013);

che in data 07.01.2016 detta istanza veniva trasmessa dal Suap di Arquata Scrivia a questa Direzione (protocollo provincia 906 dell'8.01.2016);

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

che con tale nota il Suap di Arquata Scrivia rilevava che l'istanza era parte di procedimento unico ai sensi dell'articolo 7 Dpr 160/2010 e smi facendo confluire d'ufficio il procedimento di rilascio dell'Aua nel procedimento unico avvalendosi così dell'articolo 4.5 del Dpr 59/2013;

che in data 11.02.2016 (protocollo provincia 10190 del 15.02.2016) il Suap di Arquata nel prendere atto delle integrazioni depositate dalla proponente, avviava procedimento unico ex Dpr 160/2010;

che in data 23.02.2016 (protocollo provincia 12545 del 24.02.2106) il Suap di Arquata convocava conferenza dei servizi presso la propria sede;

che in data 02.03.2106 si svolgeva prima seduta di conferenza dei servizi alla quale, ai sensi di legge questa Direzione prendeva parte fornendo formale richiesta di integrazioni (protocollo provincia 13899 del 29.02.2016);

che gli esiti della prima conferenza dei servizi venivano inoltrati dal Suap competente con nota protocollo provincia 20227 del 23.03.2016, nota inoltrata a tutti i soggetti competenti con la contestuale sospensione del procedimento per permettere alla ditta Boggeri Spa di depositare le integrazioni richieste;

che in data 12.04.2016 (protocollo provincia 25969 del 15.04.2016) pervenivano le integrazioni depositate dalla proponente;

che in data 20.04.2016 (protocollo provincia 27288 del 21.04.2016) perveniva convocazione di seconda seduta di conferenza dei servizi;

che in data 11.05.2016 si svolgeva seconda seduta di conferenza dei servizi il cui esito finale era inoltrato dal Suap di Arquata a questa Direzione con nota protocollo 32347 del 16.05.2016;

che l'istruttoria amministrativa e tecnica si concludeva in data 19.05.2016 con l'inoltro del parere tecnico da parte del Servizio Gestione Rifiuti;

CONSIDERATO

Che la ditta presso la sede operativa di Arquata Scrivia, via Serravalle 95 ha dichiarato di svolgere attività di costruzione di edifici residenziali e non;

che in sede di istanza la ditta ha dichiarato di essere in possesso di Piano prevenzione e gestione acque meteoriche approvato da Acos (Gestore Fognatura) con nota 1745 del 29.08.2008: tale titolo, non compreso nel novero di quelli prescritti obbligatoriamente dall'Aua, costituisce atto autonomo, distinto e separato rispetto al presente provvedimento e deve considerarsene espressamente escluso con la raccomandazione alla ditta di rispettare le prescrizioni ivi indicate e di procedere all'eventuale aggiornamento del precitato titolo abilitativi ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;

che in materia di rumore, originariamente la proponente aveva depositato istanza di ottenimento di titolo abilitativi: tuttavia, in sede di istruttoria è emerso come la ditta avesse provveduto a depositare Piano di Risanamento Acustico, come peraltro già evidenziato in sede di prima conferenza dei servizi, il deposito della documentazione di Risanamento Acustico costituisce istanza autonoma, distinta e separata dal

procedimento di Autorizzazione unica ambientale: pertanto come già evidenziato, in sede di istruttoria si è proceduto a stralciare d'ufficio dal presente procedimento l'istanza per la parte di cui all'articolo 3.1 lettera e) Dpr 59/2013 al netto delle prescrizioni che la Determinazione del Piano di Risanamento Acustico disporrà e che vengono richiamate in parte di Prescrizioni generale del presente provvedimento di adozione;

CONSIDERATO INOLTRE

che in relazione all'autorizzazione DDAP1-347-2011 DEL 05.08.2011 (emissioni in atmosfera), a seguito di nota interna del Servizio Tutela e Qualità dell'Aria (agli atti del presente procedimento) e sulla base della dichiarazione sostitutiva di invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base dei pregressi titoli ambientali depositati dalla ditta, debbono considerarsi sussistenti le prescrizioni in essa contenute e riportate nel presente atto, debitamente aggiornate (sotto il profilo delle scadenze temporali) limitatamente ai piani di adeguamento in essa contenuti; detta procedura, utilizzata ai fini di snellimento del procedimento amministrativo, si fonda su quanto prescritto dall'articolo 5.2 del Dpr 59/2013 nonché dalla circolare Regione Piemonte protocollo 1445/DB 1011 del 28.01.2014;

che, in particolare, nel caso di specie si debbono considerare come sussistenti e non superati gli atti preparatori (procedurali e fattuali, ivi comprese le conclusioni delle conferenze di servizi e degli altri atti infraprocedimentali adottati), i presupposti e i requisiti (sostanziali e formali) contenuti nella DDAP1-347-2011 (emissioni in atmosfera);

che la documentazione di cui sopra risulta agli atti del presente procedimento e, limitatamente alle prescrizioni per autorizzazione di emissioni in atmosfera, agli atti del procedimento preparatorio della determinazione DDAP1-347-2011 (emissioni in atmosfera);

che ai sensi dell'art. 269 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione per le emissioni è adottata con riferimento all'intero stabilimento (i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni) e non ai singoli impianti;

VISTI

la documentazione tecnica depositata dalla richiedente in sede di istanza e di integrazioni documentali e formali richieste dalle conferenze dei servizi limitatamente alla parte di Autorizzazione Unica Ambientale;

il parere positivo complessivo emerso dalla conferenza dei servizi, le cui prescrizioni tecniche afferenti il presente provvedimento sono state fatte proprie dal competente Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria (emissioni e rumore), e Gestione Rifiuti (operazione recupero rifiuti) nella parte prescrittiva del presente atto;

il parere di competenza positivo del Servizio Energia e Tutela qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria, nonché gli allegati trasmessi al fine della predisposizione del provvedimento autorizzativo finale;

il parere di competenza positivo del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria nella materia di sua competenza;

i pareri positivi, per quanto di rispettiva competenza, da Arpa (emissioni in atmosfera), Asl Alessandria e Comune di Arquata al netto di eventuali prescrizioni fatte proprie dai servizi interni;

Considerato che tutta la documentazione di cui sopra risulta agli atti;

Letti l'articolo 3 comma 1 lettere c) (articolo 269 del D. Lgs. 152/06) e g) (articolo 216 D. Lgs. 152/06 e smi) in materia di operazioni recupero rifiuti del DPR 59/2013;

Dato atto che per la presente determinazione è stata effettuata, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

DETERMINA

di adottare provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 a favore della ditta richiedente Boggeri spa (partita iva 01652660067) con sede legale in località Piano Cabella Ligure e sede operativa afferente il presente provvedimento in via Serravalle 95 Arquata Scrivia (dati catastali: foglio 1 particelle 39, 40, 430 parte, 456 sub 4) corrente in persona del legale rappresentante pro tempore Gino Boggeri (codice fiscale BGGGNI45SO5B311Z, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale della ditta) così come indicato dalla ditta stessa nonché per come emerso in atti, per: emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 D. Lgs. 152/06 e smi (articolo 3 comma 1 lettera c) Dpr 59/2013); operazioni recupero rifiuti di cui all'articolo 216 D. Lgs. 152/06 e smi (articolo 3.1 lettera g) Dpr 59/2013) secondo modalità e ubicazione indicate in istanza;

E' fatto obbligo alla ditta Boggeri spa, per la sede operativa di Arquata Scrivia, via Serravalle 95, di rispettare le seguenti prescrizioni:

A) ALLEGATI (parte integrante del presente provvedimento)

- 1) Allegato 1 certificato iscrizione
- 2) Allegato 1bis quadro tecnico
- 3) Allegato 2 planimetria
- 4) Allegato 3 autocontrolli
- 5) Allegato 4 prescrizioni autorizzative
- 6) Allegato 5 quadro riassuntivo

B) PRESCRIZIONI TECNICHE PER TIPOLOGIA ARTICOLO 3.1 LETTERA G) DPR 59/2013 – ARTICOLO 216 D. LGS. 152/06 E SMI.

1) La ditta, ancorché autorizzata al recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, risulta iscritta al n. 364 del Registro Provinciale ex art. 216 D.Lgs. 152/2006. Dell'iscrizione viene dato atto con apposito certificato riportato in ALLEGATO 1 alla presente autorizzazione di cui costituisce parte integrante ed il cui contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Il rinnovo dell'iscrizione al Registro provinciale ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 viene formalizzato dalla data di rilascio del presente provvedimento; si specifica che la validità del Certificato di Iscrizione n. 364 con scadenza 31/05/2016 è da considerarsi prorogata sino alla data di emissione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

2) La ditta è tenuta al versamento annuale dei diritti di iscrizione al suddetto Registro Provinciale previsti dal D.M. 210/7/98 n. 350 secondo le modalità ivi disposte. L'importo dovuto è quello previsto dalla classe 4 riportata all'art. 1 del Decreto stesso.

3) La ditta è tenuta al rispetto di quanto riportato nel quadro tecnico di cui all'ALLEGATO 1 bis alla presente autorizzazione di cui costituisce parte integrante ed il cui contenuto costituisce prescrizione autorizzativa.

4) Nell'ambito della propria attività di recupero rifiuti e per quanto di pertinenza, deve attenersi alle disposizioni tecniche di cui al D.M. 5 aprile 2006 n. 186 recante modifiche al D.M. 05/02/1998, fatte salve le disposizioni successive.

5) Ai fini della gestione dei rifiuti di cui al punto 7.1 allegato 1 sub 1 al D.M. 05/02/98 la ditta deve attenersi in particolare alle seguenti prescrizioni

- I rifiuti di cui al punto 7.1 allegato 1 sub 1 al D.M. 05/02/98 e s.m.i. devono essere dichiarati qualitativamente liberi da amianto prima di essere sottoposti alle operazioni di recupero. L'assenza di amianto deve essere certificata analiticamente tramite metodologia MOCF (microscopio ottico a contrasto di fase) da laboratorio qualificato riconosciuto dal Ministero della Sanità.

- Nel caso di rifiuti provenienti da grandi cantieri (> 6.000 mc/9.000 ton) la verifica deve essere effettuata prima del conferimento all'impianto di recupero per lotti di rifiuto non superiori a 1.000 mc/1.500 ton. Copia della relativa certificazione analitica deve accompagnare i rifiuti all'atto del conferimento in impianto e successivamente deve essere conservata a disposizione degli organi di controllo unitamente ai FIR ed ai registri di carico/scarico rifiuti.

- Nel caso di rifiuti provenienti da piccoli cantieri (< 6.000 mc/9.000 ton) ovvero da conferimenti occasionali da parte di terzi la verifica può essere effettuata presso l'impianto di recupero dopo il conferimento, ma prima dell'avvio alla fase di trattamento (selezione riduzione volumetrica e vagliatura). La verifica deve essere effettuata per lotti di rifiuto non superiori a 500 mc/750 ton, ovvero ogni qual volta venga raggiunto il limite massimo di stoccaggio autorizzato se inferiore a quanto succitato. In caso di impianti autorizzati alla sola messa in riserva dei rifiuti la verifica deve essere effettuata, con la succitata cadenza, prima del conferimenti dei rifiuti ad impianti terzi autorizzati. La relativa certificazione analitica deve essere conservata a disposizione degli organi di controllo unitamente ai FIR ed ai registri di carico/scarico rifiuti.

- All'atto della messa in riserva i rifiuti provenienti da grandi cantieri devono essere tenuti separati dai rifiuti provenienti piccoli cantieri ovvero da conferimenti occasionali da parte di terzi e devono essere resi riconoscibili a mezzo di apposizione di idonea cartellonistica.

6) Le attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle operazioni di recupero [R5] sono le seguenti:

Impianto di frantumazione GASPARIN IMPIANTI S.r.l. mod. F 1000 C Vesuvio.

Impianto di vagliatura GASPARIN IMPIANTI S.r.l. mod. GI 5000 R.

La modifica o la sostituzione dei seguenti macchinari deve essere preventivamente comunicata ai competenti Servizi della Provincia di Alessandria al fine di stabilire la necessità o meno di preventiva autorizzazione. L'efficacia della presente iscrizione è subordinata all'effettivo possesso da parte della ditta delle attrezzature succitate.

7) La messa in riserva e la lavorazione dei rifiuti deve essere effettuata esclusivamente su superficie impermeabilizzata nelle aree indicate nella planimetria riportata in ALLEGATO 2. La pavimentazione deve essere mantenuta in condizioni tali da garantire l'impermeabilità ed evitare la percolazione di qualsivoglia inquinante nel terreno sottostante.

8) I rifiuti devono essere resi identificabili all'atto della messa in riserva a mezzo di apposita cartellonistica e devono essere distinguibili dalle eventuali materie prime ottenute dall'attività di recupero.

9) Lo spostamento al di fuori dell'area pavimentata dei materiali ottenuti dalle attività di recupero 7.1.3 lettera a), è subordinato all'effettuazione del test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i., da effettuarsi dopo le operazioni di frantumazione, al fine della verifica dell'idoneità dell'utilizzo dei materiali ottenuti nonché della loro cessazione dalla qualità di rifiuto. A tale fine il materiale in uscita dall'impianto di frantumazione deve essere depositato su area pavimentata sino al completamento con esito positivo delle citate verifiche. I certificati analitici devono essere conservati, a disposizione degli organi di controllo, presso la sede operativa della ditta.

10) La ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)".

11) Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto la ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nella parte IV del D.Lgs 152/2006 nonché alle disposizioni normative da essa derivanti. In particolare si specifica che l'attività di gestione rifiuti autorizzata è soggetta al sistema sanzionatorio di cui al Titolo VI della parte IV del D.Lgs 152/2006.

12) La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto del presente certificato di iscrizione, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva all'iscrizione della ditta al Registro Provinciale ex art. 216 D.Lgs. 152/2006.

13) L'efficacia della presente iscrizione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria.

14) Qualunque evento successivo alla data della presente iscrizione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi oggetto di comunicazione ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 comporterà il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti.

15) Qualunque evento successivo alla data della presente iscrizione che modifichi l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti;

C) PRESCRIZIONI PER EMISSIONI IN ATMOSFERA (ARTICOLO 3 LETTERA C) DPR59/2013) AI SENSI DELL'ARTICOLO 269 DEL D. LGS. 152/06 E SMI;

1) Il presente provvedimento è vincolato al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate negli allegati 3), 4) e 5) parte integrante del presente provvedimento;

2) Il termine per l'adeguamento/messa a regime degli impianti presenti in stabilimento è quello riportato negli allegati indicando per i controlli da effettuarsi a cura dell'Impresa, la periodicità e le modalità riportate nell'allegato 3), 4), 5);

3) Sono fatti salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265;

4) Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto la ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nella parte V del D.Lgs 152/2006 con particolare riguardo all'articolo 269 nonché alle disposizioni normative da essa derivanti. In particolare si specifica che l'attività di emissioni in atmosfera autorizzata è soggetta al sistema sanzionatorio specificato negli articoli 278 e 279 D. Lgs. 152/06 nonché nella legge 68/2015.

D) PRESCRIZIONI GENERALI.

1) Il presente provvedimento attiene esclusivamente l'autorizzazione alla ditta a:

-Emissioni in atmosfera ex articolo 269 D. Lgs. 152/06 e smi ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera c) Dpr 59/2013;

- Operazioni recupero rifiuti ex articolo 216 D. Lgs. 152/06 e smi ai sensi dell'articolo 3.1 lettera g) Dpr 59/2013;

Tutte le altre tipologie di autorizzazione indicate nel precitato articolo 3 non sono state richieste e pertanto non formano oggetto della presente autorizzazione al netto di quanto sopra meglio specificato in materia di impatto acustico. Qualora sopravvenisse l'obbligo da parte della ditta di dotarsi di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte. La presente inoltre non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti anche in materie che esulano dalla normativa di autorizzazione unica ambientale.

2-Qualora la ditta decidesse di fruire di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte.

3-Il presente provvedimento inoltre non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti.

4-Sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi.

5-Si richiama integralmente l'articolo 6 del DPR 59/2013 con particolare riguardo all'obbligo in capo al soggetto autorizzato dal presente atto che intenda effettuare una modifica di attività o impianto di darne comunicazione immediata preventiva alla modifica stessa. Per le procedure amministrative del caso, si richiama l'articolo 6.2 DPR 59/2013 rammentando che deve intendersi modifica al presente atto anche la semplice sostituzione del legale rappresentante che, formalmente, rimane il soggetto persona fisica autorizzata fino a nuova comunicazione a cura della ditta autorizzata. Qualora invece la modifica che si intenda effettuare sia sostanziale è fatto obbligo alla ditta di presentare domanda di autorizzazione ex articolo 4 DPR 59/2013.

6- In materia di impatto acustico ai sensi della legge 447/1995 e smi, la ditta DEVE attenersi obbligatoriamente alle prescrizioni della Determinazione rilasciata da questa Direzione a seguito dell'istanza e del deposito di Piano di Risanamento Acustico le cui prescrizioni devono considerarsi vincolanti anche per il presente provvedimento.

La presente autorizzazione ha durata di 15 (quindici) anni dalla data di rilascio (articolo 3.6 DPR 59/2013) e pertanto fino al 30 giugno 2031. E' fatto obbligo alla ditta che intenda procedere al rinnovo del presente atto di inviare all'autorità competente mediante Suap, istanza aggiornata ex articolo 4.1. Tale domanda DEVE essere inviata ALMENO 6 (sei) mesi prima della scadenza. Si richiama il contenuto dell'articolo 5 DPR 59/2013.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente o della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative nella materia attinente la presente autorizzazione.

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale nuovo e/o ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella nel presente provvedimento (con particolare riferimento alla normativa antincendio), nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori delle materie di competenza.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo; parimenti in materia di rumore per quanto non espressamente previsto è fatto rinvio alla legge 447/1995 nonché a tutta la correlata normativa regionale di settore emanata o emananda.

Si dà atto dell'avvenuta registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente;

Il presente provvedimento (unitamente alla relativa nota di rilascio di competenza comunale – Suap-) deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Il presente viene trasmesso al Suap competente ai fini del rilascio e della notificazione ai soggetti interessati ai sensi del DPR 59/2013 (articolo 4 comma 7).

L'atto finale di cui sopra sarà trasmesso ai competenti uffici tecnici interni coinvolti nel presente procedimento ai fini degli opportuni adempimenti del caso.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

**F.TO Il Dirigente della Direzione Ambiente
Ing. Claudio COFFANO**

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)